



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

(EX ART. 1, COMMA 167, L. n. 296/2006)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° _____ DEL _____

INDICE

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2- PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

Art. 3- COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Art. 4- COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Art. 5- COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI

Art. 6- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti locali.

Art. 2

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Scicli a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme da ingiunzioni di pagamento, per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 3

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTATO

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone Occupazione Spazi ed Aree

- Pubbliche (COSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato;
- 5) Il Responsabile della relativa entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
 - 6) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

ART. 4

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
- 6) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato.

ART. 5

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

- 1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Scicli in relazione a cessione di beni

o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

- 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo dovuto al lordo della compensazione; l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo; l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;
- 3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 4) Il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
- 5) Il Settore Finanze conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3

DEL 10-03-16

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della compensazione tra debiti e crediti, di cui all'art. 1, comma 167, della legge 296/2006.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie;

VISTO l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

DATO ATTO che la legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) all'art. 1 comma 167 prevede che "gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali";

RITENUTO, pertanto, adottare le conseguenti determinazioni, approvando apposito Regolamento per la disciplina delle compensazioni tra debiti e crediti;

PRESO atto che in base al sopra menzionato art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, come modificato dalla Legge n. 448/ 2001, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema di regolamento redatto a tale scopo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa, e ritenuto doveroso approvarlo;

CONSIDERATO che detta iniziativa consentirà la graduale riduzione dei residui attivi e passivi e contribuirà a migliorare i rapporti tra contribuenti e Comune;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 07 del 04/03/2016 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 61 del 18/09/2015 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi;

VISTO l'art. 1, comma 167, della legge 27.12.2006, n. 296 art.24 della legge n.164 del 2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1992 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;


Per quanto sopra esposto, propone alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, l'adozione della presente deliberazione:

- 1) Di approvare il "Regolamento per la disciplina della compensazione tra debiti e crediti, di cui all'art. 1, comma 167, della legge 296/2006" che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto che l'applicazione di detto regolamento decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 3) Di trasmettere telematicamente il presente atto al MEF per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dall'esecutività dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Giovanni Parisi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca Sinatra)





COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di delibera della C.S. adottata con i poteri della
C.C. n° 3 del 10/03/2016

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della compensazione tra debiti e crediti, di cui
all'art. 1, comma 167, della legge 296/2006.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 10.03.2016



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

Francesca Sinatra

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 11.03.2016



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Grazia Maria Galanti